



# COMUNE DI NICOLOSI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DEL SINDACO

Determina Sindacale n. 19 del 27.05.2020

OGGETTO: Nomina esperto del Sindaco – Art. 14 L.R. n. 7/1992 – **ERRATA CORRIGE della determina Sindacale n. 18 del 26.05.2020**

## IL SINDACO

- Premesso che le scelte programmatiche di questa amministrazione comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- Atteso che;
- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art.41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 3871994, integrato dall'art.6, comma 1, della l.r. 4171996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominativi devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi, come già detto, non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;
- Verificato che- ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art.14-il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due;
- Rilevato che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna
- Richiamato altresì l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008;
- Con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:
  - è ribadito che, ai sensi dell'art.15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative".
  - il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precui compiti appositamente attribuiti dalla Legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n.27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
  - vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ed alto contenuto di professionalità", previste dall'art.51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

- la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Vista la deliberazione n 33/2014/PAR del 4/3/2014 con la quale la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana così si esprime sugli incarichi ad esperti del Sindaco, ex art.14 l.r.7/1992

- i compensi debbono rientrare nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art.6 comma 7 d.l.78/2010

- il conferimento avviene intuitu personae;

- Visto l'art. 6, comma 7, del d.l.78/2010 secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

- Visto l'art 1 comma 5 del d.l.101/2013, che riduce ulteriormente il limite di spesa per studi ed incarichi, ovvero il limite non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015 al 75% dell'anno 2014;

- Considerato che agli atti non è stata rilevata alcuna spesa per consulenza nell'anno 2009;

- Che in assenza di spesa a tale titolo nell'anno 2009, fermi restando gli altri presupposti di legge in materia, si richiama la deliberazione n.131/2014/PAR del 12/05/2014 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Puglia, anche sulla scorta di altra decisione della Corte dei Conti in sede consultiva ( sez. Lombardia n. 227/2011/PAR) precisa che la ratio sottesa dalla legge statale è quella di ridurre la spesa per gli incarichi e non di vietare agli enti locali la possibilità di conferirne, con la conseguenza che, qualora si verifici tale fattispecie occorre individuare un diverso parametro di riferimento, ovvero " il limite è quello della spesa strettamente necessaria nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio (limite di spesa che, a sua volta, sarebbe il parametro finanziario per gli anni successivi);

- Che nel 2016 e fino alla scadenza elettorale del 2017 è stato nominato un esperto del sindaco con retribuzione annua di € 12.000;

- Evidenziato che:

- lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto che possieda particolari competenze e capacità nell'affrontare procedure alquanto complesse, e supportare la struttura burocratica in ordine alle varie e diverse problematiche che specifiche materie presentano – la programmazione dei lavori pubblici, la partecipazione a bandi europei, il supporto al completamento delle procedure già finanziate, la riorganizzazione dell'area tecnica – per l'espletamento di attività connesse al proprio mandato;

- l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n.244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008).

- Rilevato che:

l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestata nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

- tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, in ordine alle materie oggetto del presente incarico;



- richiamate le determina Sindacale n. 2 del 31.01.2020 con la quale è stato conferito incarico di nomina di esperto del Sindaco, dal 01.02.2020 al 30.04.2020 al Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro nato a Bronte il 26.07.1974 residente in Maniace via S. Francesco 33;

- Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro nato a Bronte il 26.07.1974 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Maniace, per la comprovata decennale esperienza – anche dirigenziale – nella materia dei lavori pubblici si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

- Visto il N.O. al conferimento dell'incarico temporaneo fino al 30.06.2020, in favore del Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro rilasciato dal Sindaco del Comune di Maniace giusto prot. 4861 del 13.05.2020;

- Dato atto che l'apporto del Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per la problematica relativa all'attività sopracitate assume rilevante importanza;

**- Richiamata la determina Sindacale n. 18 del 26.05.2020 con la quale si è stato dato incarico, al Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, come esperto del Sindaco dove nella stessa determina sono state riportate dei dati errati, precisamente sulla data di decorrenza dell'incarico (21.05.2020 anziché 01.05.2020), nonché sulla costo totale della prestazione rapportata ai mesi dell'incarico (9.896,64 anziché 3.298,88);**

- Considerato:

- che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

- - che l'esperto incaricato altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;

- che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

- che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

- che l'incarico è a titolo oneroso per un corrispettivo di € 1.300,00 mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

- che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

- Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Statuto Comunale;

- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

- il D.L. 95/2012 come modificato dalla L.124/2015

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

#### **DETERMINA**

**1. Di annullare la determina Sindacale n. 18 del 26.05.2020 per le motivazione riportate nella premesse del presente dispositivo;**

2. Di conferire al Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, nato a Bronte il 26.07.1974 residente in Maniace via San Francesco, 33, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare procedure alquanto complesse, e supportare la struttura burocratica in ordine alle varie e diverse problematiche che specifiche materie presentano – la programmazione dei lavori pubblici, la partecipazione a bandi europei, il supporto al completamento delle procedure già finanziate, la riorganizzazione dell'area tecnica – per l'espletamento di attività connesse al proprio mandato;

3. Di dare atto che l'incarico decorre dalla data del **01.05.2020** e si concluderà il **30/06/2020**. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;

4. di dare atto che:
  - il conferimento dell'incarico di esperto in argomento da luogo ad un costo totale pari ad euro **3.298,88** inclusivo di oneri fiscali e contributivi;
  - l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 7/92;
  - l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, anche su richiesta dello scrivente e/o laddove lo scrivente ritenesse necessario / opportuno;
  - l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Area 1 di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni;
6. Di dare atto:
  - che la documentata esperienza professionale evidenziata nell'allegato c.v., l'intuitu personae ed i precedenti incarichi, costituiscono sufficiente motivazione per l'affidamento dell'incarico;
  - che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile
7. di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
8. Di stabilire che all'Esperto per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
9. di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all' Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili d'Area.



IL SINDACO  
(Dr. Angelo Pulvirenti)